

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 2 maggio 2022)

Relatore di maggioranza: NICOLA BAIOCCHI

Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulle proposte di legge:

n. 87 (testo base) a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Bilò, Baiocchi, Assenti, Borroni, Ciccioi, Leonardi, Putzu, Antonini, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Marinelli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini

presentata in data 3 dicembre 2021

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE

n. 86 a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 3 dicembre 2021

INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

n. 88 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 16 dicembre 2021

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EREDI DI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

NUOVA TITOLAZIONE:

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE E INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI STAFFOLO COME RIFERIMENTO REGIONALE PER LA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

Testo base: proposta di legge n. 87**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria, intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere.

2. Questa legge è volta a rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali, le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a favore delle vittime del dovere, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, e dei loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Art. 2
(Giornata regionale in onore delle vittime del dovere)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, che si celebra ogni anno per ricordare i Servitori della Patria caduti nell'adempimento del dovere.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di sicurezza, individua la data della Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, promuovendo iniziative idonee a commemorare tale giorno.

Art. 3
(Misure di sostegno alle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria, intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere **e rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali, le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)).**

2. La Regione promuove e salvaguarda la memoria delle vittime di terrorismo.

Art. 2
(Giornate regionali in onore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo)

1. *Identico*

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del terrorismo, che si celebra il 9 maggio di ogni anno, presso il Comune di Staffolo.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di sicurezza, individua la data della Giornata regionale in onore delle vittime del dovere **di cui al comma 1**, promuovendo iniziative idonee a commemorare tale giorno.

Art. 3
(Misure di sostegno alle vittime del dovere)

1. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, le seguenti misure di sostegno:

1, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

2. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, ai figli e agli orfani delle vittime del dovere borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, corso universitario.

3. I benefici economici contemplati da questa legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina gli importi massimi, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei benefici economici di cui a questo articolo.

- a) **esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 bis;**
- b) **borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 bis.**
2. Soppresso

3. I benefici non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

4. La Giunta regionale determina ~~gli importi massimi,~~ le modalità, i termini e, le condizioni **e gli importi massimi** per l'erogazione dei benefici economici ~~di cui a questo articolo~~ **indicati al comma 1.**

Art. 3 bis
(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dall'articolo 3:

- a) **le vittime del dovere, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 266/2005, comprese le vittime del dovere appartenenti ai corpi di polizia locale, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere;**
- b) **il coniuge e i figli e, in mancanza degli stessi, i genitori dei soggetti indicati alla lettera a).**

Art. 3 ter
(Iniziativa per la memoria delle vittime del terrorismo)

1. La Regione riconosce il Comune di Stafolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

2. La Regione, al fine di promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime di terrorismo:

- a) **promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;**

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), del bilancio di previsione 2021/2023.

3. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 2 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ed euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ter, da iscrivere nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 per euro 40.000,00.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

Art. 4 bis
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo proposta di legge n. 86**Art. 1***(Individuazione)*

1. La Regione riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

Art. 2*(Iniziative)*

1. La Regione, al fine di promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime di terrorismo:

- a) promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;
- b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Testo proposta di legge n. 88**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La comunità marchigiana manifesta la solidarietà nei confronti di quei soggetti che svolgono, in condizioni di pericolo, attività di particolare utilità sociale.

2. I destinatari degli interventi sono i nuclei familiari dei caduti nell'adempimento del proprio dovere, quando l'evento ne ha cagionato il relativo decesso ed esso si è verificato nell'ambito territoriale della regione Marche.

Art. 2*(Interventi a favore delle vittime del dovere)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di euro 30.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione della sovvenzione di cui al comma 1.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'intervento di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse iscritte a carico della Missione 01 (Servizi istituzionali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) del bilancio di previsione 2022/2024.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.